

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DINARO** e **NENCIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1970

Decorrenza della nomina dei vincitori del concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale 13 settembre 1965 il Ministro della pubblica istruzione indiceva un concorso a mille posti di preside in prova nelle scuole medie, la cui graduatoria di merito venne approvata con decreto ministeriale 30 luglio 1968.

Prima ancora però che gli atti del concorso fossero ammessi a registrazione da parte degli organi di controllo, nel settembre 1968 il Ministero della pubblica istruzione, seguendo una vecchia prassi, nominava con riserva i vincitori a decorrere dal 1° ottobre 1968, facendo loro obbligo di assumere servizio nelle sedi che contestualmente venivano assegnate, pena la decadenza di ogni diritto derivante dal concorso in parola e la conseguente esclusione dal concorso successivo.

Senonchè, in sede di controllo, la Corte dei conti formulava sugli atti del concorso una serie di osservazioni, alcune delle quali riguardanti irregolarità nel procedimento generale seguito dalla Commissione, altre

riferentesi a irregolarità relative a singoli candidati.

Di tali osservazioni veniva informata la Commissione giudicatrice del concorso, la quale era riconvocata anche per prendere atto del decreto presidenziale con cui veniva accolto il ricorso straordinario presentato da un candidato, nonchè di una decisione del Consiglio di Stato, con la quale veniva respinto il ricorso di altri candidati — già ammessi al concorso con riserva — avverso il provvedimento di esclusione dal concorso stesso.

Senza entrare nel merito delle osservazioni mosse dalla Corte dei conti, le più rilevanti delle quali si riferivano alla mancata valutazione dei titoli combattentistici e del servizio prestato dai concorrenti nei ruoli speciali transitori, è da rilevare che la Commissione del concorso, accogliendo tutti i rilievi di carattere generale attinenti alla irregolarità del procedimento seguito, nonchè la maggior parte di quelli riferentesi a

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

singoli candidati, provvedeva a rettificare la graduatoria che veniva nuovamente presentata al Ministro il 9 giugno 1969 ed approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro 94, foglio 44.

Tali vicende amministrative comportano per i presidi vincitori del concorso i seguenti danni:

a) mancata decorrenza della nomina e della relativa retribuzione economica dal 1° ottobre 1968, data di effettiva assunzione del servizio;

b) perdita della validità del primo anno del servizio ai fini del periodo di prova e proroga di un anno del servizio stesso ai fini della definitiva conferma nel ruolo dei presidi;

c) mancata valutazione, ai fini dei futuri trasferimenti, del servizio di preside prestato di fatto nell'anno scolastico 1968-1969.

È altresì da rilevare la difficoltà in cui si verrebbe a trovare la stessa amministrazione scolastica in ordine alla validità degli atti — amministrativi e contabili — che i presidi in questione hanno redatto e sottoscritto nel corso dell'anno scolastico 1968-1969, qualora tale qualità non dovesse venire loro legittimamente riconosciuta dal 1° ottobre 1968, data della prima nomina ministeriale e della effettiva assunzione del servizio e delle funzioni.

Al fine di evitare le gravi conseguenze esposte si confida che il presente disegno di legge possa trovare la rapida comprensione e approvazione degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La nomina dei vincitori del concorso a mille posti di preside in prova nelle scuole medie, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 settembre 1965, decorre a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1968 per coloro che abbiano assunto effettivo servizio a tale data.